

Una premessa sul metodo

[Precondizione necessaria per l'interpretazione della legge è] *“sgombrare il campo di analisi da (...) espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei "mantra" ripetuti all'infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato (...), [che] resta oscuro e serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l'ambiguità concettuale nonché la pigrizia esegetica”*

Una ridda di opinioni

«la sofferenza soggettiva transeunte»

Trib. Napoli 4.2.2021 n. 1094

«non può esistere come autonoma categoria»

Trib. Teramo 20.11.2020 n. 944

«la sofferenza emotiva non avente base organica»

Trib. Siena 14.11.2020 n. 776

«le sofferenze concrete»

Trib. Roma 21.10.2020 n. 14499

«uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale»

Trib. Salerno 24.9.2020 n. 2295

«residuo danno non patrimoniale oltre il danno biologico»

Trib. Latina 17.9.2020 n. 1720

Da quando ne discutiamo?

«I patimenti dell'animo sofferti per le riportate ferite»

(App. Milano 30.12.1893, in *Legge*, 1894, I, 729)

«L'avvilimento per vedersi ridotto nell'impotenza di muoversi e per dover zoppicare senza speranza di guarigione»

(App. Venezia 2.6.1893, in *Legge*, 1893, II, 774)

«La sofferenza causata da un infortunio»

(App. Genova 15.11.1895, in *Giust. it.*, 1896, II, 570)

«La paura provata per il pericolo di morte in seguito a grave ferimento»

(App. Palermo 7.6.1897, in *Sinossi giuridica*, 1897-98, fasc. 128, 171)

«Il dolore patito per la morte di un congiunto»

(Cass. Torino 15.1.1885, in *Annali*, 1885, 80)

La genesi degli equivoci

«dall'idea di danno non è (...) separabile (...) l'idea di un effetto penoso durevole (...), durevole diminuzione fintantoché risarcita non sia, se risarcire si può.

Ora, le offese al decoro, alla libertà personale, i patemi dell'animo sono fenomeni ed effetti morali passeggeri»

(Gabba, Nota senza titolo in Giur. it., 1896, I, 2, 581).

La genesi degli equivoci

«a norma dell'art. 1151 c.c. [del 1865] non sono risarcibili i danni puramente morali, quelli cioè non aventi alcuna ripercussione sul patrimonio»

(Cass. civ. 4.5.1935, in Resp. civ.. prev., 1935, 344)

Un ragionamento tortuoso

-) l'art. 2059 c.c. impedisce il risarcimento dei danni non patrimoniali in assenza di reato;
-) i «danni non patrimoniali» sono *ontologicamente* di due tipi: quelli «evento», e quelli «conseguenza»;
-) l'art. 2059 c.c. limita il risarcimento solo dei secondi, e cioè i «moral»;
-) il danno biologico sfugge alla limitazione risarcitoria perché è «evento» e perché «non è transeunte»
(Corte cost. 14.7.1986 n. 184)

La genesi degli equivoci

1924

I danni transeunti non sono risarcibili



Il danno morale è un patema d'animo



I patemi dell'animo sono transeunti



I patemi dell'animo non sono risarcibili

Il codice non vietava il risarcimento, la giurisprudenza lo escluse

1986

I danni «non patrimoniali» sono risarcibili solo nel caso di reato



I danni morali sono diversi dai danni «non patrimoniali»



I danni non patrimoniali sono sempre risarcibili

Il codice vietava il risarcimento, la giurisprudenza lo ammise

Non siamo soli

La nozione di DNP per oltre un secolo è stata strumento di politica del diritto, e non s'è mai confrontata *seriamente* con la medicina legale, la psicologia, la sociologia.



La sintesi della IASP




Cass. SU 26972/08

Nel mondo del diritto

**Il danno non patrimoniale è categoria giuridica unitaria
(1223, 1226, 1227, 2056, 2057, 2059 c.c.)**

Nel mondo reale

Il danno non patrimoniale è infinitamente multiforme



Una sentenza tirata per la giacchetta



«Il danno non patrimoniale è unitario, quindi la liquidazione del danno biologico include ogni altro pregiudizio»



«Il danno non patrimoniale va adattato al caso concreto, quindi il risarcimento del danno biologico va aumentato (sempre!) di un terzo per tenere conto delle sofferenze morali»

Danno morale

Dal 1942 al 1986

danno morale = qualsiasi pregiudizio non patrimoniale

Dal 1986 al 2008 (Cass. SU 26972/08):

danno morale = la sofferenza «soggettiva e transeunte»

Dal 2008 al 2018 (con contrasti):

danno morale = una formula solo descrittiva del DNP

Dal 2018 (Cass. 7513/18):

danno morale = i DNP non aventi fondamento medico legale